



COMUNE DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria.....	2
Articolo 3 - Criteri per la concessione della cittadinanza benemerita.....	2
Articolo 4 - Modalità di concessione della cittadinanza onoraria o benemerita.....	2
Articolo 5 - Commissione per l'attribuzione della benemerita.....	3
Articolo 6 - Revoca della cittadinanza onoraria o benemerita.....	3
Articolo 7 - Istituzione dell'albo dei cittadini onorari.....	3
Articolo 8 - Norma di prima applicazione.....	3

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28 Novembre 2016

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria o benemerita, sulla base dei criteri e delle modalità definite nei successivi articoli.

Articolo 2 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Comune di Brugherio può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte nell'anagrafe del Comune, di nazionalità italiana o straniera, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti, dell'industria, del lavoro, dell'educazione, della tutela ambientale e dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Brugherio o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera.

2. Il Comune riconosce altresì quali cittadini onorari, fino al raggiungimento della maggiore età, i minori nati sia in Italia sia all'estero residenti a Brugherio e che non siano in possesso della cittadinanza italiana. Il Comune informa i diciottenni stranieri iscritti all'anagrafe, che siano nati e residenti ininterrottamente in Italia, della possibilità di ottenere la cittadinanza italiana facendone domanda prima di compiere i diciannove anni.

Articolo 3 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA BENEMERITA

1. Il Comune di Brugherio può concedere la cittadinanza benemerita, anche alla memoria, a persone iscritte nell'anagrafe del Comune, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti, dell'industria, del lavoro, dell'educazione, della tutela ambientale e dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Brugherio o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera.

Articolo 4 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA O BENEMERITA

1. Le proposte di concessione della cittadinanza onoraria di cui al comma 1 dell'articolo 2 e benemerita di cui all'articolo 3 possono essere avanzate dal Sindaco, dai Consiglieri comunali, dagli Assessori, nonché da enti, istituzioni e associazioni del territorio.

2. Le segnalazioni, da inviare al Comune entro il 15 Settembre, devono essere accompagnate da una breve biografia della persona segnalata e da una relazione che espliciti il motivo della proposta di assegnazione della cittadinanza onoraria o benemerita.

3. La cittadinanza onoraria di cui al comma 1 dell'articolo 2 è concessa previa deliberazione del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e conferita dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.

4. La cittadinanza onoraria di cui al comma 2 dell'articolo 2 è concessa d'ufficio ed è conferita dal Sindaco agli interessati con cerimonia ufficiale.

5. La cittadinanza benemerita di cui all'articolo 3 è concessa dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, e conferita dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale, da tenersi preferibilmente in occasione delle feste patronali. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.

6. Nei casi di concessione della cittadinanza di cui al comma 1 dell'articolo 2 o benemerita di cui all'articolo 3, in fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la

tutela legale. La cittadinanza onoraria o benemerita si intende accettata ove non sia esplicitamente rifiutata dall'insignito o da chi ne esercita la tutela legale.

7. Il conferimento della cittadinanza onoraria o benemerita non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Articolo 5 - COMMISSIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA BENEMERENZA

1. E' costituita una Commissione per l'attribuzione delle benemerienze di cui all'articolo 3, composta dal Sindaco, con funzioni di presidente o da un assessore delegato, da due consiglieri comunali in rappresentanza della maggioranza consiliare e da due consiglieri comunali in rappresentanza della minoranza consiliare, nonché da un dipendente comunale, con funzioni di segretario della commissione.

2. La Commissione è nominata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio comunale e provvede all'esame delle domande presentate e a stilare l'elenco dei nominativi proposti per il conferimento, al fine della successiva deliberazione della Giunta comunale di individuazione degli aventi diritto.

3. La Commissione formula il parere, di norma, con voto unanime dei componenti. Qualora la decisione non fosse unanime, si procederà a scrutinio segreto con voto favorevole di almeno tre componenti della Commissione.

Articolo 6 - REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA O BENEMERITA

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta, può revocare la cittadinanza onoraria per motivi di particolare gravità.

2. La Giunta, sentita la Commissione, può revocare la cittadinanza benemerita per motivi di particolare gravità. Della revoca e dei motivi per i quali è stata disposta il Sindaco informa il Consiglio comunale.

Articolo 7 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI ONORARI

1. È istituito l'albo dei cittadini onorari di Brugherio e sono iscritti coloro cui è stata concessa la cittadinanza onoraria o benemerita in sezioni distinte:

a. nella sezione "A" vengono riportati i dati dei soggetti ai quali è stata concessa la cittadinanza onoraria di cui al comma 1 dell'art. 2;

b. nella sezione "B" vengono riportati i dati dei soggetti ai quali è stata concessa la cittadinanza onoraria d'ufficio ai sensi del comma 2 dell'art. 2;

c. nella sezione "C" vengono riportati i dati dei soggetti ai quali è stata concessa la cittadinanza benemerita.

2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza.

Articolo 8 – NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

1. Esclusivamente per l'anno 2016, l'individuazione dei nominativi da proporre per l'assegnazione delle benemerienze di cui all'articolo 3 avviene previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo, che esaminerà le proposte di attribuzione formulate dalla Giunta e potrà indicare eventuali altri nominativi da proporre.

2. Qualora non sia raggiunta l'unanimità nell'individuazione dei nominativi da proporre alla Giunta, si procederà a scrutinio segreto, attribuendo ai Capigruppo di maggioranza, o loro delegati, un voto doppio.

3. Potranno essere presentate alla Giunta esclusivamente le proposte che avranno ottenuto almeno sei voti di preferenza.